

AB

- Ai Comuni della Regione Emilia-Romagna**
- ai Comuni di Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio**
- ai Gestori del servizio rifiuti urbani**
- Aimag Spa
  - Alea Ambiente Spa
  - Clara Spa
  - Geovest Srl
  - Hera SpA
  - Iren Ambiente Spa
  - Montagna 2000 Spa
  - Montefeltro Servizi Srl
  - Sabar Servizi Srl
  - San Donnino multiservizi Srl
  - Soelia Spa
  - Marche Multiservizi Spa

Invio tramite PEC

**Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti Urbani. Chiarimenti sulle procedure degli aggiornamenti e delle revisioni infra-periodo dei PEF rifiuti del periodo 2022-2025.**

Gent.mi Comuni e Gestori,

Come noto, con l'avvento della regolazione MTR-2 introdotta da ARERA è stata valorizzata la programmazione di carattere economico-finanziario attraverso l'introduzione di un orizzonte pluriennale per la redazione dei piani. Sulla base di tale principio regolatorio, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie, l'ultima pianificazione economico-finanziario riguarda il periodo 2022-2025.

La disciplina del MTR-2 prevede che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie riferite all'anno n-2 e prevede pertanto un aggiornamento biennale per gli anni 2024 e 2025 basato sui dati riferiti all'anno 2022.



Con riferimento al secondo biennio del periodo regolatorio, anni 2024-2025, è già prevista dal metodo una fase di aggiornamento e la rideterminazione dei PEF 2024 e 2025 (attività che l'Agenzia avvierà indicativamente tra fine dell'anno 2023 ed inizio 2024 sulla base delle risultanze contabili del biennio precedente), come previsto dall'art. 8 della Deliberazione ARERA n. 363/2021 con cui MTR-2 è stato introdotto.

Tuttavia, oltre alla sopra indicata procedura di revisione biennale della predisposizione tariffaria, l'Autorità nazionale ha previsto con il comma 8.5 della citata Deliberazione n. 363/2021 che: *“Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all’Autorità motivata istanza di revisione infra periodo”*; il metodo MTR-2 prefigura quindi la possibilità straordinaria di intervenire in modifica dei PEF già approvati, anche con riferimento all'annualità 2023.

Considerato quanto sopra, e vista l'esigenza di fornire a Comuni e gestori un riscontro di interesse generale nato da alcune specifiche richieste pervenute all'Agenzia, siamo con la presente ad evidenziare quanto segue:

- A) I corrispettivi per l'utenza finale, definiti da Comuni in regime di TARI tributo o dalla scrivente Agenzia per i territori che hanno adottato la tariffa corrispettiva puntuale, verranno approvati sulla base delle entrate tariffarie riconosciute a Comuni e Gestori per l'anno 2023 come già determinate nei PEF 2022-2025 approvati quest'anno, ai sensi dell'art. 6 del MTR-2.

Per la determinazione dei corrispettivi all'utenza finale non è quindi necessario procedere ad una revisione o rideterminazione del PEF del servizio rifiuti.

- B) I Comuni ed i gestori sono tenuti a svolgere per l'anno 2023 le attività già previste nel PEF approvato; le eventuali modifiche o le nuove attività che si intende promuovere devono essere concordate ed approvate tra le parti, ATERSIR compresa, nel rispetto degli obiettivi, dei vincoli e delle procedure disposte dai contratti e/o dalle concessioni del servizio, senza che questo debba automaticamente comportare una revisione infra-periodo del PEF approvato ai sensi di MTR-2.
- C) La possibile revisione straordinaria infra-periodo del PEF (cioè relativamente all'annualità 2023) verrà considerata esclusivamente a fronte di specifica richiesta presentata all'Agenzia da parte del gestore (Comune o gestore affidatario del servizio), e verrà valutata sulla base della documentazione fornita a comprova delle circostanze straordinarie che, nonostante gli ordinari meccanismi di riconoscimento dei costi sostenuti previsti e, nonostante la già prevista revisione biennale, siano tali da pregiudicare gli obiettivi del PEF 2022-2025 già approvato; in caso di esito positivo di tale valutazione, ATERSIR procederà alla presentazione ad ARERA della motivata istanza di revisione.
- D) Sin da subito è bene chiarire che l'Agenzia ritiene di valutare richieste di revisione straordinaria infra-periodo (relative all'anno 2023) esclusivamente se motivate dai casi di subentro gestionale/cambiamento organizzativo (per tutti o per parte dei servizi previsti nel

PEF) e da comprovato disequilibrio economico-finanziario della gestione (con riferimento al bacino tariffario).

Altre singole circostanze straordinarie saranno comunque valutate dall'Agenzia; a tal proposito si specifica che, allo stato attuale, non sono riconoscibili come adeguate motivazioni per una revisione straordinaria gli elementi di natura generale quali i.e. l'andamento rialzista dei prezzi al consumo e l'aumento dell'inflazione, che saranno eventualmente affrontati dall'Autorità Nazionale anche attraverso l'aggiornamento periodico del MTR.

Ribadendo il carattere di straordinarietà della revisione infra-periodo, si comunica che eventuali richieste di modifica dei PEF, adeguatamente motivate e circostanziate, dovranno pervenire all'Agenzia entro 15 novembre 2022, in modo da consentire alla scrivente Agenzia di svolgere le dovute attività istruttorie entro termini che consentano la successiva rideterminazione delle entrate tariffarie dei PEF 2023-2025.

Infine, si ricorda che, in merito alla relazione tra approvazione dei bilanci di previsione, PEF e tariffe, vale quanto stabilito dal co 11 dell'art. 43 del DL 50/2022 (convertito in legge da L. 91/2022).

Per eventuali chiarimenti ed approfondimenti restano a disposizione i funzionari dell'Area Servizio Rifiuti Urbani all'indirizzo e-mail dedicato [mtr@atersir.it](mailto:mtr@atersir.it).

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Dirigente dell'Area Servizio Gestione  
Rifiuti Urbani  
*Paolo Carini*

**Firmata digitalmente secondo le normative vigenti**